Comitato Civico
Patrimonio Termale Sciacca

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTO DEL COMITATO CIVICO PATRIMONIO TERMALE DI SCIACCA SUL DISEGNO DI LEGGE DEL DDL n. 235-945-962 STRALCIO I-IV COM/A (DELLA IV COMMISSIONE) RECANTE "NORME IN MATERIA DI ACQUE TERMALI".

In considerazione dell'imminente esame in aula da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana del disegno di legge in oggetto, un gruppo di lavoro ristretto del Comitato Civico Patrimonio Termale si è riunito per esaminare il testo di legge in proposta, ritenendo a conclusione del proprio lavoro di redigere il presente documento, da inviare in via di urgenza a tutti i capi gruppo delle forze politiche presenti in assemblea regionale per le valutazioni e considerazioni del caso. In particolare il Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca ritiene necessario sottoporre all'attenzione e alla responsabilità dell'assemblea regionale e dell'opinione pubblica il seguente contributo sotto forma di osservazioni:

1) Si premette innanzitutto che hanno bisogno di una seria e approfondita riflessione i 5 rilievi, peraltro assai critici, espressi dal Presidente di FEDERTERME, Massimo Caputi, sulla base dei quali lo stesso ha manifestato **la più viva preoccupazione e quella di tutti gli imprenditori termali siciliani, per le pesanti ricadute che se approvato nel testo proposto la legge in questione produrrebbe sul termalismo siciliano portandolo alla paralisi nel giro di poco**, senza contare che **ad avviso di FEDERTERME sarebbe bloccata ogni possibilità di sviluppo delle Terme in Sicilia, incluse Sciacca ed Acireale, allontanando in modo definitivo qualunque investitore dal comparto.** Le medesime eccezioni erano già state sollevate da FEDERTERME in occasione dell'audizione presso la IV Commissione svoltasi il 21 dicembre 2021. Ci sembra particolarmente rilevante tra le altre, aggiungiamo noi, l'obiezione concernente il fatto che l'impianto normativo in proposta non tiene conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1094 e 1095, della Legge nazionale 27 dicembre 2017 n. 205, che esclude dall'ambito di applicazione della c.d. "Direttiva Bolkstein" (di cui al decreto legislativo 59/2010) le concessioni per acque termali.
2) Il complessivo impianto normativo in materia di acque termali in proposta appare formulato in modo molto generico e approssimativo, privo di un filo conduttore chiaro e lineare, con utilizzo di parole, espressioni e definizioni sovente non corrette, tale da far seriamente temere che invece di "promuovere le varie componenti del settore termale" possa una volta approvato diventare esso stesso una causa di ulteriore difficoltà per il rilancio del settore.

A tal proposito riteniamo ad esempio illuminante il confronto con il testo della **Legge regionale del Veneto 10/10/1989 nr. 40** "Disciplina della Ricerca, Coltivazione e Utilizzo delle Acque Minerali e Termali" che, al contrario di quello in proposta presso l'assemblea regionale siciliana, appare assai più chiaro, molto più specifico e puntuale nella regolamentazione del diversi aspetti della materia termale e sicuramente più facilitante nella smussatura di tutte quelle incombenze amministrative e burocratiche che possono appesantire lo sviluppo di un comparto economico di importanza strategica.

3) Proprio facendo riferimento alla normativa regionale veneta, si osserva che in essa viene distinta la fattispecie della "**concessione**" (durata massima 21 anni) da quella della "**autorizzazione**" all'utilizzo di acque (minerali e termali), da chiedersi per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali, e per la quale in tale normativa della regione Veneto si prevede la **durata a tempo indeterminato.** Nel disegno di legge siciliano in proposta viene invece regolamentata soltanto la "**concessione**"**,** a titolo oneroso ed a tempo determinato (massimo 30 anni): risulta palese come, se ci fosse la previsione anche nella normativa regionale della "autorizzazione" a tempo indeterminato, ciò potrebbe consentire di superare quella previsione di una durata massima (30 anni) che si prospetta come uno dei più grossi ostacoli all'affidamento in gestione dei complessi termali di Sciacca e Acireale a imprenditori privati.
4) Nonostante l'articolo 11 del disegno di legge preveda che "*Nella regione, per lo sfruttamento della risorsa idrotermominerale con valenza e fini terapeutici-sanitari, si applicano le qualificazioni e le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, con particolare riferimento ai requisiti degli stabilimenti termali e alle connesse attività di cura.*", nell'intero testo normativo in proposta vieni poi utilizzata una terminologia, nelle definizioni e nelle descrizione dei contenuti, del tutto difforme da quella utilizzata nella predetta legge 323/2000 (che rappresenta il fondamento dell'attuale legislazione nazionale in materia) così nella Legge 16 luglio 1916 n. 947, dal Regio Decreto 29 Luglio 1927 n. 1443 (altro principale riferimento giuridico per quanto concerne il termalismo nel territorio italiano) e nella Legge 23 dicembre 1978 n. 833: così ad esempio i termini o la declatoria di ***"idrotermominerale"*** (termine finora mai utilizzato in alcuna normativa), ***acque minerali naturali, acque termali, terme come strutture dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie, stabilimento termale.*** Questa "dissonanza" rispetto alla terminologia e alle definizioni adottate comunemente dalla normativa nazionale potrebbe essere causa di non trascurabili difficoltà e incongruenze.

5) Nel testo normativo in proposta viene sistematicamente omessa una specifica e ben definita indicazione riferita a **fanghi e delle stufe naturali e artificiali** (secondo la declatoria utilizzata dalla legge 947/1916) ovvero a **fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali** (secondo la declatoria utilizzata dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323): ciò appare una evidente anomalia ed omissione, essendo comprese nel complesso termale di Sciacca le grotte vaporose del Monte Kronio, fenomeno termale unico al mondo.
6) La pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione mineraria è garantita dagli avvisi nella GURS e nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nell'area termale interessata.
Tale limitazione risulterebbe estremamente penalizzante per il buon esito della procedura, perché non raggiunge i mercati di maggior interesse potenziale, quelli europei e internazionali.
7) Non viene normata, ad ogni effetto utile, la differenza tra:
   - stabilimenti termali
   - stabilimenti idroterapici
   - stabilimenti di cure fisiche ed affini

Al contrario si prevede che gli stabilimenti termali possano erogare prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali, esercitare attività sanitarie di carattere non termale: tale previsione di miscellanea ci appare suscettibile di poter essere fonte di applicazioni contrarie a un autentico sviluppo del termalismo, sia medico che del benessere. In questa direzione anche la formulazione della lettera a) del punto 2 dell'art. 23 bis aggiunto all'art. 23 della L.R. 54/1956 appare suscettibile di applicazioni poco chiare.
8) L'acronimo PRATS viene declinato erroneamente nel punto 1 dell'art. 10 del disegno di legge (Piano regionale delle acque minerali e termali) e invece correttamente nel punto 3 (Piano Regionale delle acque termali siciliane).

Tutto ciò premesso, dalla lettura del disegno di legge **"NORME IN MATERIA DI ACQUE TERMALI"** ci è scaturito il timore che la relativa stesura sia stata effettuata in tutta fretta, con una accelerazione per l'esame in aula che può averne compromesso la qualità dei contenuti in funzione del dichiarato obiettivo di "introdurre nella legislazione regionale un moderno ed attuale corpus normativo anche con l'intento di promuovere le varie componenti del settore".
Per quanto sopra questo Comitato Civico Patrimonio Termale si permette di richiederne il ritorno in Commissione, al fine di poter compiere le opportune riflessioni, i dovuti approfondimenti e pervenire a un impianto legislativo più chiaro, esauriente e più esattamente finalizzato allo scopo.

Sciacca, 4 aprile 2022

Per il Comitato Civico Patrimonio Termale
Nino Porrello – Franco Zammuto